

TRIBUNALE MILANO

25 GENNAIO 1988

PRESIDENTE: MICELISOPO
 RELATORE: BICHI
 PARTI: MARI, BUONCRISTIANO
 (Avv. Bovio)
 POLITI
 (Avv. Alberti)

**Persona fisica • Diritti della
 personalità • Reputazione •
 Critica artistica • Requisito della
 continenza • Criteri di
 valutazione.**

Non difetta del requisito della continenza, e pertanto non è lesiva della reputazione, la critica artistica che, benché aspra, è omogenea per tono e contenuto al dibattito in corso attorno allo stesso tema (nella fattispecie: politica culturale di un'amministrazione comunale).

**Persona fisica • Diritti della
 personalità • Reputazione •
 Verità del fatto addebitato •
 Onere della prova • A carico del
 convenuto.**

In un'azione per lesione della reputazione l'onere della prova della verità incombe su chi invoca l'exceptio veritatis imponendogli di indicare i riscontri e le fonti attendibili da cui ha tratto la notizia la cui veridicità è negata dal soggetto leso.

(Omissis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato l'11 giugno 1984 Enzo Mari e Lea Buoncristiano (Lea Vergine) convenivano in giudizio Giancarlo Politi, editore e direttore responsabile della rivista « Flash Art » e, premesso che nel numero 120 di detta rivista, nella rubrica « Flash Art notizie » era stata pubblica una lettera del critico Arturo Schwarz ed una risposta dello stesso Politi contenente apprezzamenti gravemente offensivi, chiedevano che il Tribunale, accertato il carattere diffamatorio di tale pubblicazione, condannasse il convenuto al risarcimento dei danni anche morali. Con successivo atto di citazione notificato il 4 ottobre 1984 gli attori convenivano ancora il Politi, nella predetta veste, lamentando il contenuto offensivo e screditante dell'articolo di commento alla rettifica fatta pubblicare dagli stessi nel n. 122 di « Flash Art » e, inoltre, di altro articolo del Politi apparso nel medesimo numero. Chiedevano, pertanto, la condanna del Politi al risarcimento dei danni conseguenti a tale nuovo illecito comportamento.

In entrambe le cause si costituiva il convenuto, il quale chiedeva il rigetto delle domande, assumendo come egli si fosse limitato ad esercitare il diritto di cronaca e di critica costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Costituzione.

Il G.I. provvedeva a riunire i due giudizi rispettivamente contraddistinti dai nn. R.G. 13335/1984 e 19460/1980.

Effettuate dalle parti varie produzioni documentali, precisate le conclusioni, così come riportato all'epigrafe, la causa giunge in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Le affermazioni diffamatorie indicate dagli attori concernenti il n. 120 della rivista « Flash Art », sono contenute nella rubrica « Flash Art notizie », interamente dedicata al tema « Ancora sul PAC e su Milano ». Essa si articola, per una metà, nella pubblicazione di una lettera a firma Arturo Schwarz nella quale, in contrasto con gli apprezzamenti critici espressi da Politi nei numeri precedenti relativamente alle scelte artistiche del Padiglione arte contemporanea di Milano, lo Schwarz esprime e motiva apprezz-

zamenti per tale organismo « tra i più efficienti ed intelligenti oggi in Italia ».

Segue l'altrettanto ampia e motivata risposta del Politi dedicata, in maniera preponderante, alla formulazione di critiche e riserve in ordine alla gestione del PAC. Critiche che si inseriscono in una generale negativa valutazione, sviluppata nella prima parte dell'articolo, della politica culturale svolta dal sindaco Tognoli e dall'assessore Aghina, caratterizzata da scelte sbagliate nel merito, dispendiose e gestite, quanto ai destinatari, in maniera clientelare. Riguardo a tali circostanze vengono in considerazione anche le persone degli attuali attori: Enzo Mari quale design autore di proposte di arredo e di sistemazioni urbanistiche brutte e indegne di Milano, quali i « panettoni di cemento ... (120 milioni per il progetto) » e il progetto per piazza Duomo; Lea Vergine, moglie di Enzo Mari, quale responsabile di una mostra « inutile e clientelare » finanziata dal Comune e dedicata principalmente alle opere dello stesso Mari.

2. Nel n. 122 di « Flash Art » sono pubblicati gli altri due articoli qualificati come diffamatori dagli attori.

Il primo è una risposta del Politi ad un'ulteriore lettera di Arturo Schwarz, nella quale quest'ultimo, fra l'altro, esprime una difesa di quei soggetti precedentemente criticati dal convenuto nel n. 120 della rivista, vale a dire Mari, Bertelli, Lea Vergine, elogiandone la « professionalità e la moralità », mettendo in risalto la fama internazionale degli stessi (fra l'altro, in riferimento a Mari: « ... Persino al Museum of Modern Art di New York è largamente rappresentato »).

L'articolo di risposta di Politi contiene una riconferma degli apprezzamenti negativi circa la politica culturale svolta in Milano per poi esprimere riserve riguardo la fama internazionale di Mari (« ... nella sezione design del Museum of Modern Art non ho visto niente di Mari » e, a proposito della « moralità » dello stesso e della moglie Lea Vergine, esprime la propria disapprovazione per il comportamento degli stessi in riferimento ad uno specifico episodio: l'organizzazione da parte di Lea Vergine, su incarico e con finanziamento del Comune, di una mostra di tendenze di avan-

guardia in cui ha invitato « il proprio marito a farla da mattatore ... quando mattatore non lo è mai stato ».

Episodio quest'ultimo oggetto anche del secondo breve articolo apparso nella medesima pagina, in risposta alla lettera del legale degli attori che preannuncia una querela per i giudizi screditanti apparsi sul n. 120 della rivista.

3. Le indicazioni ora esposte circa il contenuto degli articoli in questione, consente di formulare un principio valutativo imprescindibile in tema di diffamazione a mezzo stampa, peraltro più volte affermato dalla giurisprudenza.

Il carattere offensivo, screditante di un determinato articolo giornalistico, non può essere individuato estrapolando singole espressioni dal loro contesto atteso che la diffamazione si correla all'effetto che determina, nella sensibilità e nell'intelligenza del pubblico, la lettura dell'intero pezzo pubblicato. Alla stregua di tale principio appare non pienamente condivisibile la prospettazione offerta dagli attori che, in larga parte, si articola in un sezionamento delle proposizioni riferite alle persone di Mari e Lea Vergine e di un loro assemblaggio con altre proposizioni chiaramente riferibili ad altri soggetti ovvero costituenti una generale valutazione critica della gestione amministrativa del Sindaco Tognoli e dell'Assessore Aghina. Impostazione che non dà conto, inoltre, di un ulteriore aspetto che non può essere dimenticato o trascurato dal Collegio: gli articoli del Politi sono inseriti in una rubrica caratterizzata dalla copresenza di una lettera di Arturo Schwarz, contenente, sostanzialmente, giudizi e apprezzamenti positivi sulle iniziative del PAC e poi di Mari, Bertelli, Lea Vergine e della risposta, in senso contrario, di Politi. Sia come impostazione grafica, sia come ordine di svolgimento degli argomenti, ben possono valutarsi gli articoli del convenuto quale una sorta di contrappunto alle affermazioni di Schwarz.

Da qui la considerazione che il lettore viene a trovarsi di fronte non ad isolate affermazioni critiche (o offensive) ma ad una serie articolata e contrapposta di giudizi, che rende meno incidente l'effetto correlabile ad un'isolata espressione contenente valutazioni negative su una persona.

4. Alla stregua di tali canoni valutativi, ritiene il Collegio che debba escludersi la fondatezza delle domande degli attori in riferimento agli articoli apparsi sul n. 122 di « Flash Art ». Mari e Lea Vergine correlano il contenuto diffamatorio di tali articoli alle affermazioni concernenti: a) dubbi sulla fama internazionale di Enzo Mari; b) partecipazione di quest'ultimo, quale protagonista, ad una mostra d'arte organizzata, su finanziamento del Comune di Milano, dalla moglie; c) disapprovazione circa il livello di un'altra mostra organizzata da Lea Vergine « l'altra metà dell'avanguardia »; d) collaborazione degli attori con il Comune a seguito non di scelta di commissioni tecniche, ma per scelte dirette e personali del sindaco Tognoli. Affermazioni, si aggiunge, espresse con toni non continenti e gratuitamente offensivi.

Per quanto riguarda la prima delle affermazioni asseritamente diffamatoria, deve rilevarsi che essa, da un lato, si risolve in una mera espressione di giudizio di perplessità in ordine all'affermazione dello Schwarz circa la fama internazionale del Mari, dall'altra, fa riferimento ad una circostanza (assenza di opere dello stesso nella sezione « design » del Museum of Modern Art di New York) che il convenuto ha dimostrato essere vera attraverso la produzione del catalogo ufficiale del Museo (la corrispondenza epistolare fra Mari e la direzione del Museo, prodotta dagli attori, nulla smentisce sul punto). Pertanto, quando anche le affermazioni di Politi fossero da ritenersi diffamatorie, esse sarebbero comunque non illecite, poiché estrinsecazione del diritto di cronaca e di critica.

Eguale, per quanto concerne i riferimenti relativi alle circostanze indicate alla lett. c).

Esprimere giudizi negativi circa la qualità ed il livello di una mostra è tipica espressione del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21 C.

Risulta neppure contestato dagli attori che gli incarichi ricevuti dal Comune di Milano sono stati loro affidati non in seguito a scelte « passate attraverso una commissione tecnica, cioè di specialisti o di esperti, come avviene in ogni paese del mondo »; di contro, emerge riconosciuto dalla stessa Lea Vergine (v. arti-

colo apparso su La Stampa, Tuttolibri, 3 novembre 1984) che fu il sindaco Tognoli ad affidare direttamente la cura di due mostre e, così pure, che tale collaborazione fu (ovviamente) remunerata dal Comune di Milano (v. ricevute di pagamento per L. 26.000.000 circa prodotte dall'attrice). Pertanto, i fatti storici a fondamento delle critiche del Politi emergono non smentiti, anzi confermati dai riscontri processuali; rientra nell'ambito delle facoltà costituzionalmente garantite esprimere giudizi su tali modalità di scelta nell'affidamento degli incarichi professionali da parte di un ente pubblico quale il Comune.

Né diverse valutazioni possono essere formulate rispetto all'ultimo nucleo di affermazioni svolte dal Politi e definite diffamatorie dagli attori, relative alla partecipazione del Mari alle mostre organizzate da Lea Vergine.

Va premesso che dagli atti di causa risultano incontestate due circostanze oggettive: alla mostra in questione parteciparono 34 artisti; nel catalogo della mostra furono dedicate 5 pagine alle opere di Mari, riconoscendogli uno spazio maggiore rispetto a quello di altri artisti la cui importanza, in senso assoluto, è indiscussa (v. p. 8 comparsa concl. convenuto).

Ne discende che l'accusa di favoritismo svolta dal convenuto a carico dell'organizzatrice della mostra, non si pone, di per sé, quale gratuita affermazione priva di riscontri, ma come valutazione di circostanze storiche suscettibili, per un critico di arte, osservatore esterno di tale iniziativa culturale, di una interpretazione nel senso espresso negli articoli.

Non sfugge certo al Collegio che gli attori pongano particolare accento sul tono delle critiche, definito come eccessivo, caratterizzato da uno stile non continente, significativo, pertanto, di una ingiustificabile volontà di ledere la reputazione e l'onorabilità di Mari e Lea Vergine. Tesi che, però, non sembra possa essere condivisa. Giova a tale proposito richiamare le osservazioni svolte nel precedente paragrafo 3, onde porre in rilievo come l'indubbia caratterizzazione delle critiche svolte dal Politi, con stile incisivo, graffiante, a volte ironico, si stempera nei suoi effetti ove si consideri che gli articoli si contrappongono a

brani, pubblicati nella stessa pagina, apertamente elogiativi degli stessi soggetti. Così pure, il termine « moralità » cui fa riferimento nel proprio pezzo il Politi, è impiegato riprendendolo dall'articolo dello Schwarz (« Dilungarmi sulla sua professionalità e moralità... ») ed è chiaramente correlato non ad una valutazione delle persone Mari e Lea Vergine aggredite nella loro dimensione morale, ma alle loro scelte professionali quali partecipante e organizzatore della mostra « Arte programmata e cinetica ».

Deve ulteriormente notarsi come, in verità, l'asprezza delle critiche è omogenea, quanto al tono (e al contenuto), alla discussione che, proprio in quel periodo, aveva per oggetto la politica culturale dell'Amministrazione Comunale e coinvolgeva i professionisti che collaboravano con lo stesso fra cui, fra gli altri, Mari e Lea Vergine. Si considerino, a tale proposito, gli articoli di Baj, Busotto, Barilli (v. doc. 3 ss. fasc. convenuto) contenenti critiche del tutto simili, quanto al contenuto, a quelle espresse da Politi e, per quanto concerne il primo, con toni ancor più graffianti. Livello di polemica cui non sembra estranea neppure la stessa convenuta Lea Vergine (« Ci muoviamo nel fango, nell'immondizia, mi scriveva Politi in una lettera dell'8 ottobre 1963. E adesso, gentile Direttore, vado a lavarmi le mani ». La Stampa, Tuttolibri 3 novembre 1984).

5. Venendo all'articolo apparso sul n. 120 di Flash Art deve rilevarsi, in applicazione di quei principi valutativi in precedenza svolti, che alcuna affermazione diffamatoria, tale da giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria di Lea Vergine, sia individuabile.

Nell'ambito di una diffusa e generale critica della politica culturale del Comune, caratterizzata da scelte e affidamenti di incarichi operati personalmente dal Sindaco, l'indicare esemplificativamente anche una mostra (quella allestita dalla convenuta) quale significativa di spreco di denaro pubblico e di « inutilità », non può che apprezzarsi se non quale esercizio del diritto di critica. Il riferimento alla partecipazione di Mari alla mostra organizzata dalla moglie, non assume carattere d'illiceità alla stre-

gua di quelle considerazioni già espresse a tale proposito, nel precedente paragrafo.

6. Diversa è la valutazione che va svolta riguardo alle affermazioni contenute nell'articolo a proposito di Enzo Mari, non potendo essere ricomprese nell'ambito di una facoltà di critica atteso che esse traggono spunto da circostanze che, sulla base dei dati probatori offerti dalle parti, risultano inverteire, in quanto prive di riscontro.

Politi, infatti, non solo esprime un giudizio negativo sulle iniziative di Mari quale collaboratore del Comune a proposito degli « orrendi panettoni in cemento armato » o per « il nuovo progetto di piazza Duomo (del solito Mari, amico del solito Tognoli) che offende Milano e la sua storia », ma indica lo stesso beneficiario, per il solo progetto dei « panettoni » di un compenso di 120 milioni.

Mari ha negato tale circostanza, producendo documentazione da cui risulta che, per una continuativa collaborazione, ha ricevuto il compenso, per gli anni 1981 e 1982, di L. 1.000.000 mensile. Di contro, Politi alcunché ha prodotto a supporto dell'affermazione svolta, limitandosi a chiedere che il Giudice disponga l'esibizione di ogni documentazione concernente gli emolumenti ricevuti da Mari (riferiti anche al 1983 e 84). Mezzo istruttorio che si appalesa inammissibile, poiché meramente esplorativo. Infatti, stante la ripartizione dell'onere probatorio che, specie in tema di *exceptio veritatis* nell'ambito della diffamazione a mezzo stampa, deve essere rigorosamente rispettato, il Politi è tenuto ad indicare i riscontri, le fonti (attendibili) da cui ha tratto le notizie, la cui veridicità è negata da controparte.

Considerata tale situazione probatoria, è di tutta evidenza come il riferimento svolto da Politi alla percezione di un compenso di 120 milioni invece mai corrisposto dal Comune, si appalesa come del tutto diffamatorio.

Infatti, il lettore non percepisce le osservazioni del Politi quali critiche negative alle soluzioni estetiche individuate da Mari, ovvero quali censure alla gestione personalizzata della politica culturale da parte del Sindaco Tognoli e dell'Assessore Aghina estrinsecatasi an-

che attraverso affidamenti di incarichi diretti *ad personam*, al di fuori di qualsiasi vaglio da parte di commissioni tecniche, ma quale esplicita accusa per un fatto che viene indicato con sicurezza: essere il Mari beneficiario della politica clientelare del Comune di Milano e, come tale, destinatario di un compenso enorme, del tutto sproporzionato all'opera svolta (il disegno dei panettoni in cemento). Affermazione che ha un indubbio carattere denigratorio e offensivo, facendo apparire l'attore quale un profittatore del denaro pubblico elargitogli a piene mani, senza giustificazione, solo per i suoi vincoli di amicizia e « colleganza » politica con i responsabili dell'Amministrazione Comunale.

7. Conclusivamente, ritiene il Collegio che non sia ravvisabile alcun fatto genetico di responsabilità a carico del convenuto per quanto concerne le domande di Lea Buoncristiano (a tale proposito giova notare che alcune censure svolte dall'attrice in comparsa conclusionale relativamente al compenso di 50 milioni si riferiscono ad un articolo del Politi estraneo all'oggetto della controversia, apparso su La Stampa 20 ottobre 1984, doc. 3 convenuto); il convenuto deve essere, invece, ritenuto responsabile di un fatto astrattamente riconducibile all'ipotesi della diffamazione a mezzo stampa per quanto concerne l'articolo pubblicato su Flash Art n. 120. Ne discende la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore, in relazione al riconoscimento del danno morale, che deve essere liquidato in lire cinque milioni in moneta attuale. Tale valutazione equitativa si correla, da un lato, alla specificità dell'accusa, dall'altro, al rilievo che l'effetto screditante derivato è stato svilito dalla pubblicazione, sulla medesima rivista, della lettera contenente la rettifica, nonché dal largo spazio concesso a Mari da altri organi di stampa, a più larga diffusione, per smentire tale notizia (v. Tuttolibri 6 ottobre 1984).

Stante la sua natura di risarcimento in forma specifica, dovrà disporsi la pubblicazione della sentenza così come specificato in dispositivo.

8. L'unicità della difesa dei due attori, il contestuale parziale accoglimento

delle domande di Mari e il rigetto di quelle avanzate da Lea Buoncristiano, determinano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione:

a) condanna Giancarlo Politi al pagamento della somma di lire cinque milioni oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, in favore di Enzo Mari, quale risarcimento dei danni morali sofferti dall'attore per la pubblicazione dell'articolo a firma Giancarlo Politi apparso sul n. 120 di Flash Art, alla p. 28;

b) respinge le domande tutte proposte da Lea Buoncristiano e la domanda proposta da Enzo Mari nella causa riunita n. R.G. 19460/84;

c) dispone la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, per una volta sulla rivista « Flash Art » a cura e spese del convenuto, autorizzando, in difetto, l'attore a provvedervi con diritto di ripetere le spese sostenute;

d) dichiara integralmente compensate le spese di causa sostenute dalle parti.